



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

**Oggetto: Avvio procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., propedeutica all'eventuale affidamento del “SERVIZIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO, TRASPORTO E AVVIO ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (CODICE EER 20.03.01) PRODOTTO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PERTINENZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA (ATO 16), AD ESCLUSIONE DI QUELLO PRODOTTO DALLA CITTA' DI PALERMO, PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO UBICATI FUORI DALLA REGIONE SICILIANA, EX ART. 182 DEL D.LGS 152/2006”.**

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Marzo, in Palermo, presso la sede amministrativa della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., in esecuzione alla precedente deliberazione del C.d.A di cui al verbale d'adunanza n. 2 del 3 febbraio u.s.,

#### IL PRESIDENTE

nella persona dott. Natale Tubiolo, adotta la seguente determina:

#### PREMESSO:

- che nell'ambito territoriale ottimale di sua attuale competenza, denominato quale “ATO 16 – Palermo Area Metropolitana” e delimitato giusto D.P. n. 531/GAB del 04.07.2012, la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. – in sigla “SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.” [di seguito anche solo “SRR”] - è una società consortile di capitali a totale partecipazione pubblica costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. ed in conformità all'art. 6, comma 1 della L.R. 9/2010 e sue ss.mm.ii., tra i seguenti enti locali: *Comune di Altofonte, Comune di Bagheria, Comune di Balestrate, Comune di Belmonte Mezzagno, Comune di Borgetto, Comune di Capaci, Comune di Carini, Comune di Casteldaccia, Comune di Cinisi, Comune di Ficarazzi, Comune di Giardinello, Comune di Isola delle Femmine, Comune di Montelepore, Comune di Palermo, Comune di Partinico, Comune di Santa Flavia, Comune di Terrasini, Comune di Trappeto, Comune di Torretta, Comune di Ustica, Comune di Villabate e Città Metropolitana di Palermo (ex Provincia)*, per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 8 della predetta legge regionale, recante la tuttora vigente disciplina in materia di “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” nel territorio dell'isola;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della predetta L.R. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii., la S.R.R. di cui sopra, fatto salvo quanto ivi previsto dal comma 2 – ter, dell'art. 5 della medesima legge, esercita le funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati provvedendo, altresì, all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore unico del servizio integrato, con le modalità di cui all'art. 15 della medesima legge regionale;



- che ancorché la formale costituzione della S.R.R. risalgia alla data del 18 dicembre 2013, il concreto avvio operativo della stessa società si è determinato, sostanzialmente, solo alla fine dell'anno 2018, grazie all'intervento sostitutivo di commissariamento straordinario di cui ai vari provvedimenti contingibili ed urgenti di derivazione regionale (*cf. OPRS 8/Rif/2013 e sue successive modifiche e reiterazioni*);
- che trattandosi di soggetto giuridico di recente costituzione operativa questo Ente, di fatto, sta provvedendo a porre in essere ogni iniziativa istituzionale prodromica al suo effettivo e definitivo funzionamento, solo a decorrere dal sopra indicato periodo di post-commissariamento straordinario, conformandosi progressivamente alle disposizioni normative in atto vigenti ed all'uopo applicabili, anche in dipendenza dell'attuale status organizzativo-gestionale frattanto maturato e consolidato;

#### **PRESO ATTO:**

- che con nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (in sigla "DRAR") di cui rif. al prot. n. 0043997 del 09.11.2020, in buona sostanza, il medesimo organo regionale ha invitato tutte le Società di Regolamentazione dei Rifiuti (SRR) della Sicilia a voler avviare, con l'urgenza che il caso richiede, procedure atte all'individuazione di uno o più operatori economici che provvedano ad inviare i rifiuti indifferenziati fuori dalla Regione di loro produzione, per il relativo smaltimento e/o recupero;
- che tanto è stato proposto poiché, allo stato attuale, per il ricorrere di diverse criticità interattive connesse alla concomitanza di vari fattori sia strutturali che congiunturali (*quali: la sostanziale carenza numerica di impianti di quibus, la sospensione/riduzione dell'attività di quelli già in esercizio, in uno al tuttora mancato raggiungimento di adeguati livelli di raccolta differenziata su scala regionale*) lo stesso DRAR pare non riesca più a garantire l'individuazione della "rete integrata e adeguata" di impianti, incluse le discariche, necessari a conseguire l'obiettivo dell'autosufficienza su scala regionale a condizioni eque e non discriminatorie per il trattamento dei RUR;

**FATTO PRESENTE** che in materia di destinazione dei rifiuti a trattamento e smaltimento in discarica, dal canto proprio e malgrado tutti i limiti del caso di specie (puntualmente già declinati nella precorsa corrispondenza con il medesimo DRAR), anche questa SRR, nello spirito di una fattiva e leale collaborazione istituzionale nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni pubbliche afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha tentato di contribuire, con ogni mezzo di supporto all'uopo autonomamente praticabile, all'individuazione di una o più idonee piattaforme ambientali ricadenti all'interno del perimetro regionale da poter utilizzare per il conferimento, trattamento e smaltimento alternativo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dal proprio ATO (*rectius: ogniqualvolta che l'impianto di destinazione finale ordinariamente all'uopo preordinato in seno al proprio bacino di competenza, per qualsivoglia criticità sopravvenuta e registrata, non sia più nelle oggettive condizioni di poter ricevere, parzialmente o integralmente, tale frazione per insufficienza o indisponibilità momentanea*); e che ogni iniziativa all'uopo sperimentata (*indagini e consultazioni aperte al mercato di categoria, interlocuzioni dirette con gli impianti di quibus, ecc...*) si è rivelata del tutto infruttuosa per una concreta e complessiva risoluzione della problematica in esame;

**APPURATO**, pertanto, che l'acclarato e persistente deficit circa un'adeguata rete impiantistica in rapporto ai concreti fabbisogni dei Comuni dell'isola, ulteriormente aggravato dalla recente sospensione delle attività di alcuni importanti impianti regionali all'uopo preposti, sembra ad oggi imporre - quale estrema *ratio* - il ricorso a dei rimedi *extra ordinem* come, per l'appunto, quello di dover provvedere al recupero e/o allo smaltimento di una quota parte dei rifiuti solidi urbani indifferenziati regionali presso idonei siti ubicati al di fuori della Regione Siciliana, nelle more di poter ripristinare la normale operatività degli impianti all'uopo dedicati, incrementare i livelli percentuali di raccolta differenziata e realizzare/implementare la nuova impiantistica pubblica di settore utile al raggiungimento dell'autosufficienza di ogni bacino regionale;



**RILEVATO**, in particolare, che a fronte delle criticità innanzi riportate risulta, altresì, sostanzialmente escluso poter sottoporre i rifiuti *de quibus* ad operazioni di pre-trattamento (TMB) presso idonei siti ricadenti sul territorio regionale, che a rigore potrebbe consentire di procedere allo smaltimento extraregione dei soli rifiuti decadenti dal medesimo trattamento (cd. “*somallì*”), senza dover necessariamente ricorrere alle propedeutiche procedure di cui all’art. 182 del vigente D.Lgs. 152/2006 (*il divieto di smaltimento fuori regione ex art. 182, comma 3, D.lgs. 152/2006, difatti, concerne esclusivamente i “rifiuti urbani non pericolosi” e non “i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti” che sono invece classificati quali speciali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. g), D.lgs. 152/2006 e, pertanto, sottoposti ad un regime meno rigoroso circa la loro circolazione*);

**ATTESO**, di conseguenza, che l’unica alternativa ad oggi plausibile pare essere rinvenibile nel percorso volto ad inviare i rifiuti tal quali oltre il perimetro regionale, facendo ricorso proprio a detti eccezionali rimedi transitori, i quali impongono la preventiva acquisizione di appositi accordi regionali o internazionali (*a norma dell’art. 182, comma 3 del vigente D.Lgs. 152/2006, infatti, “E’ vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”*);

#### **TENUTO CONTO:**

- che in ragione del sopra richiamato indirizzo del DRAR (*cf. nota rif. prot. n. 0043997 del 09.11.2020*), questo Ente di governo - pur non mancando di segnalare ogni riserva e/o dubbio circa l’effettiva titolarità dell’iniziativa de qua - aveva inizialmente predisposto uno schema di avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato ex art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, corredate da correlative indicazioni/quotazioni tecnico-organizzative ed economiche-estimative, per l’eventuale affidamento d’urgenza del “*Servizio straordinario di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (EER 20.03.01), prodotti in seno all’ATO 16 - Palermo Area Metropolitana, al di fuori del territorio della Regione Siciliana*”, mediante successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. c) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;
- che stante il continuo e mutevole scenario in atto circa l’effettiva capacità ricettiva dell’impiantistica regionale del comparto di categoria (sia pubblica che privata), nonché la conseguenziale precaria ed altalenante redistribuzione su scala regionale dei conferimenti in questione questa SRR si è ritrovata, tra l’altro, nella già preventivata difficoltà di non poter calibrare l’effettivo fabbisogno da porre alla base della predetta indagine e, ciò, perfino a livello spannometrico;
- che in conseguenza di ciò, con apposita nota di cui al ns. prot. n. 6102 del 24.11.2020, al fine di poter sensatamente quantificare il fabbisogno di massima da porre a fondamento del procedimento preselettivo prescelto, è stato richiesto al DRAR:
  1. di identificare, in rapporto all’attuale capacità ricettiva massima dell’impiantistica regionale del comparto di categoria ed agevolando - laddove possibile - i comuni con percentuali di RD più alta, l’effettiva quota residua di RUR prodotti in seno all’ATO 16 - Palermo Area Metropolitana da dover necessariamente spedire oltre i confini regionali, in quanto allo stato non più collocabile/trattabile presso i siti ad hoc preordinati e ricadenti all’interno dei confini regionali;
  2. di indicare una durata massima presunta per l’esecuzione dell’eventuale intervento straordinario e, ciò, sulla scorta dei tempi massimi stimati per il ripristino della normale capacità ricettiva degli impianti in esercizio in tutta la Regione Siciliana, che momentaneamente risultano indisponibili per sopravvenute interruzioni e/o riduzioni di attività, dovute a causa di interventi tecnico-manutentivi, sequestri, mala gestio, incidenti, etc...;



3. di individuare e comunicare il sito di recupero e smaltimento al di fuori del territorio regionale, previo ricorso, da parte dell'organo competente, alle procedure sancite dalla legislazione nazionale in materia vigente ed a tal uopo applicabile.

**DATO ATTO** che nonostante quanto puntualmente richiesto, fino alla data odierna, non risulta pervenuto alcun cenno di riscontro in tal senso;

**PRESO ATTO** che nelle more di ricevere una risposta da parte del DRAR, il gestore del servizio di igiene urbana del Comune di Palermo (ossia la RAP S.p.A.) ha frattanto provveduto ad attivare percorsi autonomi per lo smaltimento extraregione dei RUR in luogo prodotti;

**RILEVATO** che al preminente fine di scongiurare verosimili pericoli alla salute pubblica e all'ambiente, nonché prevenire problemi di ordine pubblico, pur in assenza di un doveroso riscontro da parte dell'organo regionale, si ritiene ad ogni modo opportuno avviare, in via precauzionale e collaterale, ulteriori soluzioni transitorie per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dal proprio ATO, che attualmente non trovano una stabile collocazione negli impianti regionali all'uopo dedicati e, ciò, ad esclusione di quelli prodotti dalla Città di Palermo per i motivi di cui al precedente capo;

**CONSIDERATO** che in assenza delle informazioni propedeutiche alla definizione del fabbisogno del caso (*cui richieste al DRAR giusta nota ns. prot. n. 0043997 del 09.11.2020*), ai fini di cui al precedente capo, risulta conseguentemente necessario individuare una diversa procedura d'affidamento nell'ambito delle norme afferenti alla contrattualistica pubblica, onde poter tentare di pervenire ad una compiuta definizione del relativo fabbisogno e, dunque, provvedere all'eventuale soddisfo dell'eccezionale esigenza sopravvenuta, pur non avendo a disposizione tutti gli elementi indispensabili per l'autonoma determinazione del predetto fabbisogno in narrativa;

**ATTESO**, quindi, che a causa del ricorrere dei superiori fattori impeditivi ed non imputabili a questa SRR, l'iniziativa che s'intende comunque perseguire quale *estrema ratio* risulta particolarmente complessa, in quanto questa stazione appaltante non dispone di tutti i necessari elementi prodromici alla identificazione e quantificazione del proprio effettivo fabbisogno e all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento del predetto, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dello stesso, nonché all'analisi dello stato di fatto e di diritto sugli effetti dell'intervento nelle sue varie componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche;

**DATO ATTO** - per le considerazioni che precedono - che l'unico strumento in atto disponibile per sperimentare una idonea procedura propedeutica ad individuare una concreta soluzione al caso di specie si ritiene rinvenibile all'art. 64 del vigente D.Lgs. 50/2016, rubricato "*Dialogo competitivo*" e, ciò, nonostante tale rimedio implichi dei tempi tecnici certamente più lunghi rispetto alla procedura inizialmente intrapresa (*rectius: la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. c) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.*);

**PRESO ATTO** che sulla base dei soli dati tecnici in atto disponibili, l'Ufficio preposto hanno provveduto alla predisposizione degli atti necessari all'avvio della procedura di cui al capo che precede ed, in particolare:





1. alla stesura di uno schema d'avviso pubblico, con relativo estratto per le pubblicazioni di rito e dei modelli per la formalizzazione delle candidature (Modello della domanda di partecipazione, DGUE e Patto d'integrità) ;
2. alla redazione di un'allegato tecnico-prestazionale per la descrizione generale delle prestazioni minime necessitate;

**RILEVATO** che con deliberazione di cui al verbale d'adunanza n. 2 del 3 febbraio u.s., sulla scorta degli atti endoprocedimentali prodromici all'esperimento della procedura de qua, il CdA di questa SRR si è favorevolmente espresso circa l'avvio del procedimento di affidamento in esame;

**PRECISATO** che il procedimento d'affidamento cui s'intende dar corso è, in ogni caso, sottoposto a duplice condizione sospensiva di cui all'art. 1353 del c.c., ovvero subordinato al raggiungimento dell'accordo interregionale e/o internazionale di cui all'art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (*in quanto presupposto indispensabile che abilita lo smaltimento dei rifiuti d'ambito al di fuori del territorio regionale*) nonché alla preventiva asseverazione dell'integrale copertura economico-finanziaria da parte dei Comuni soci direttamente beneficiari delle prestazioni *de quibus*;

**FATTO PRESENTE**, pertanto, che trattasi di un contratto condizionale e che in mancanza di preventiva acquisizione dei suesposti presupposti, dopo la conclusione della fase strettamente interlocutoria del dialogo, questa SRR si riserva l'impregiudicata facoltà di interrompere la prosecuzione della successiva fase negoziale con i partecipanti all'uopo eventualmente preselezionati e, ciò, senza che quest'ultimi possano vantare alcun indennizzo o risarcimento di sorta;

**RITENUTO**, per quanto sopra precede, di dover procedere all'avvio di un dialogo competitivo a norma dell'art. 64 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., quale unico strumento previsto nell'ambito della contrattualistica pubblica atto a poter sperimentare una procedura d'affidamento per l'appalto del servizio generalizzato in oggetto, pur non disponendo di tutti i necessari elementi prodromici alla identificazione e quantificazione del proprio effettivo fabbisogno e all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento del predetto, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dello stesso, nonché all'analisi dello stato di fatto e di diritto sugli effetti dell'intervento nelle sue varie componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche;

**DATO ATTO** che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. stabilisce che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di una apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e che l'art. 64, comma 1 del medesimo Decreto sancisce che: *“Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso;*

**PRECISATO**, in dipendenza del capo che precede:

- che l'eventuale esecuzione del contratto è finalizzata a prevenire, in via precauzionale e collaterale, potenziali pericoli alla salute pubblica e all'ambiente, nonché a scongiurare problemi di ordine pubblico, che potrebbero



- verificarsi a causa di una verosimile incapacità degli impianti di smaltimento regionali di ricevere i rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dal proprio ATO (in tutto e/o in parte);
- che l'oggetto del predetto e potenziale contratto concerne l'esecuzione del “SERVIZIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO, TRASPORTO E AVVIO ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (CODICE EER 20.03.01) PRODOTTO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PERTINENZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA (ATO 16), AD ESCLUSIONE DI QUELLO PRODOTTO DALLA CITTA' DI PALERMO, PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO UBICATI FUORI DALLA REGIONE SICILIANA, EX ART. 182 DEL D.LGS 152/2006”;
  - che la scelta del contraente verrà effettuata facendo ricorso alla procedura di dialogo competitivo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 50/2016, con eventuale avvalimento dell'UREGA territorialmente competente a norma dell'art. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 9, comma 6 della L.r. 12/2011 (così come modificata dalla successiva L.r. 1/2017) per la successiva fase negoziale a conclusione del dialogo; e che la stessa trova specifica giustificazione per il fatto che, a causa dei superiori fattori oggettivi ed non imputabili a questa SRR, l'iniziativa *de qua* assume caratteri di particolare complessità, in quanto non si dispone di tutti i necessari elementi prodromici alla identificazione e quantificazione del proprio effettivo fabbisogno e all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento del predetto, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dello stesso, nonché all'analisi dello stato di fatto e di diritto sugli effetti dell'intervento nelle sue varie componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche;
  - che non è stato possibile quantificare alcun valore economico massimo estimativo prestabilito; e che detto valore sarà eventualmente determinato in esito alle risultanze emerse dalla fase interlocutoria del dialogo stesso;
  - che la durata contrattuale è stata stimata per un periodo presunto di almeno 12 mesi a far data dall'eventuale aggiudicazione/avvio del relativo rapporto contrattuale, salvo eventuale proroga tecnica per ulteriore mesi 6;
  - che trattasi di un contratto condizionale la cui efficacia è in ogni caso subordinata al ricorrere dei necessari presupposti di cui in narrativa;
  - che le clausole essenziali del negozio saranno regolate dai documenti di gara già predisposti (Avviso ed Allegato Tecnico), nonché, per le eventuali fasi successive del procedimento, dal Capitolato tecnico-prestazionale e dal relativo schema di contratto che verranno successivamente predisposti sulla base delle risultanze emerse dalle soluzioni proposte da parte degli operatori partecipanti, per una migliore e più efficace modalità operativa d'esecuzione, al contempo, economicamente più conveniente per la stazione appaltante e per l'utenza a cui essa si rivolge;
  - che i criteri di ammissione e selezione degli operatori economici, per la prima fase della procedura qui in avvio, sono specificamente stabiliti nel connesso Avviso pubblico esplorativo, cui espressamente si rinvia per il dettaglio delle relative prescrizioni;
  - che l'eventuale contratto sarà definito a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016;
  - che la stipula dell'eventuale e discendente contratto di servizio si articolerà su due distinti livelli di rapporto tra i soggetti all'uopo direttamente coinvolti, ed invero:
    - mediante un **“Contratto Normativo”** sotto forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto tra la SRR (Stazione appaltante) ed l'aggiudicatario, che definirà le condizioni generali comuni a tutti i singoli contratti attuativi da esso stesso discendenti;
    - ed attraverso un **“Contratto Attuativo”** in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante (Segretario comunale) ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto direttamente tra



ciascun Comune beneficiario ed il Gestore aggiudicatario, che regolerà le rispettive condizioni particolari di contratto, seppur nel rispetto e nella piena osservanza del Contratto Normativo di cui sopra;

**RILEVATO**, per i motivi di cui in narrativa, che il C.I.G. sarà eventualmente generato a seguito della fase di pre-qualificazione e definizione del fabbisogno, unitamente all'esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti di rito in atto non ancora definibili, per non aver potuto individuare a monte ed in maniera precisa gli aspetti organizzativo-gestionali del servizio, le condizioni tecnico - economiche, funzionali ed operative per la sua realizzazione, oltre gli specifici obblighi a carico dei soggetti interessati ed ogni altro aspetto comunque utile a determinare una compiuta e definitiva ipotesi progettuale;

**PRECISATO**, ad ogni modo, che l'eventuale approvvigionamento di cui alla presente determinazione sarà direttamente finanziato con fondi propri di bilancio degli Enti soci consorziati direttamente beneficiari dell'eventuale commessa, derivanti dal gettito della relativa e vigente tassazione locale in materia di rifiuti solidi urbani (TARI); e che la relativa copertura economico-finanziaria per far fronte a tutte le obbligazioni all'uopo eventualmente discendenti, sarà pro - quota individuata ed asseverata con appositi provvedimenti impegnativi della spesa, prima di procedere all'apertura della fase negoziale del procedimento;

**RAVVISATA**, in ossequio alla deliberazione del CdA di cui al verbale d'adunanza n. 3 del 12.10.2018, la propria esclusiva competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, che rileva solo ai fini del formale avvio della procedura di cui all'art. 64 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;

**ACCERTATO** che non sussistono in capo al sottoscritto organo rappresentativo situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che implicino un generale dovere d'astensione dall'esercizio delle funzioni riconducibili all'adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO**, sulla scorta degli elementi e delle finalità sopra complessivamente esposti, di poter quindi provvedere all'adozione della presente determinazione, al fine di formalizzare l'avvio della procedura in trattazione;

**VISTE** le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";

**VISTE**, per quanto compatibili con il contesto locale di proprio riferimento, le vigenti disposizioni in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

**VISTE** le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., recante il vigente "*Codice dei Contratti Pubblici*";

**VISTE**, per quanto connesse ed applicabili al presente intervento, le tuttora vigenti disposizioni di cui alle Linee Guida emanate dall'ANAC;

**VISTE** le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e sue ss.mm.ii., recante la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



**VISTE** le disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e sue ss.mm.ii., recante il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

**VISTE** le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e sue ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTE** le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

**VISTE** le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e sue ss.mm.ii.;

**VISTE** le disposizione di cui al D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.r. 9/2010 recante la normativa locale in materia di “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e le sue successive modifiche e integrazioni;

**VISTA E RICHIAMATA** la deliberazione del C.d.A. di cui al verbale d’adunanza n. .... del ....., in esecuzione della quale viene indetto la presente procedura d’affidamento;

**VISTI E RICHIAMATI** lo Statuto e l’Atto costitutivo della “*SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.*”;

**VISTI E RICHIAMATO** l’organigramma ed il funzionigramma della “*SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.*”, di cui alla nota prot. n. 415 del 15.05.2018, mediante i quali atti è stato ufficialmente articolato l’assetto organizzativo e funzionale della struttura tecnico-amministrativa della predetta Società;

**OSSERVATO** il giusto procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii.;

**Per tutti i presupposti di fatto e di diritto sopra esposti,**

#### **DETERMINA:**

1. **di dare atto** che la superiore narrativa e le motivazioni in essa riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di disporre ed autorizzare**, pertanto, l’avvio della procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale affidamento del “*SERVIZIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO, TRASPORTO E AVVIO ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (CODICE EER 20.03.01) PRODOTTO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PERTINENZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA (ATO 16), AD ESCLUSIONE DI QUELLO PRODOTTO DALLA CITTA’ DI PALERMO, PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO UBICATI FUORI DALLA REGIONE SICILIANA, EX ART. 182 DEL D.LGS 152/2006*”;
3. **di stabilire**, in particolare, che l’eventuale aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60, 64 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici (*cf. D.Lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii.*) e



secondo gli specifici parametri ed i criteri di valutazione previsti orientativamente in Avviso e da definire in esito alla conclusione della fase interlocutoria dell'indetto dialogo;

4. **di approvare** tutti i suindicati atti istruttori ed endoprocedimentali del procedimento quivi avviato (Avviso pubblico, con relativo estratto per le pubblicazioni, e Allegato tecnico descrittivo), che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto di legge e di regolamento connesso ed all'uopo applicabile;
5. **di dare atto** che il C.I.G. sarà eventualmente generato a seguito della fase di pre-qualificazione e definizione del fabbisogno, unitamente all'esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti di rito in atto non ancora definibili, compresi gli specifici obblighi a carico dei soggetti eventualmente interessati ed ogni altro aspetto comunque utile a determinare una compiuta ipotesi progettuale;
6. **di dare atto**, in particolare, che la spesa complessiva massima stimata e da porre a base dell'asta di relativo riferimento sarà eventualmente determinata in esito alle risultanze emerse dalla fase interlocutoria del dialogo stesso;
7. **di stabilire** che in esito all'esperimento della fase strettamente interlocutoria del dialogo così indetto - e fatta salva ogni facoltà di annullamento, sospensione o revoca della procedura o di riapertura dei termini - si potrà quindi procedere alla valutazione circa la sussistenza di tutti i necessari presupposti prodromici alla definizione di un'eventuale progetto d'appalto e alla consequenziale esecuzione di ogni adempimento preliminare per avviare la correlativa procedura di negoziazione volta all'effettiva individuazione della migliore soluzione tecnica in atto disponibile rispetto alle esigenze del caso di specie;
8. **di sottoporre** l'aggiudicazione del contratto eventualmente discendente dall'esperimento dell'indetta procedura di dialogo competitivo a duplice condizione sospensiva di cui all'art. 1353 c.c., subordinando, quindi, il perfezionamento del medesimo negozio al raggiungimento dell'accordo interregionale e/o internazionale di cui all'art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla preventiva asseverazione dell'integrale copertura economico-finanziaria da parte dei Comuni soci direttamente beneficiari delle prestazioni *de quibus*;
9. **di precisare**, in ossequio al punto che precede, che trattasi di un'eventuale contratto condizionale e che in mancanza di preventiva acquisizione dei suesposti presupposti, dopo la conclusione della fase strettamente interlocutoria del dialogo, questa SRR si riserva l'impregiudicata facoltà di interrompere la prosecuzione della successiva fase negoziale con i partecipanti all'uopo eventualmente preselezionati e, ciò, senza che quest'ultimi possano vantare alcun indennizzo o risarcimento di sorta;
10. **di ribadire** che l'eventuale fase di negoziazione sarà espletata tramite avvalimento dell'Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto - Sezione Territoriale di Palermo - in modalità interamente telematica, a norma degli artt. 37 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per mezzo della piattaforma di e-procurement "SITAS", in dotazione al medesimo ufficio *ex lege* eventualmente ausiliario;
11. **di ribadire**, altresì, che l'affidamento in questione, essendo operato per conto e ad esclusivo beneficio dei singoli Comuni consorziati e sopra puntualmente identificati non impegna, in ogni caso, la SRR sotto il profilo economico - finanziario;
12. **di stabilire** che tutti gli adempimenti circa gli obblighi di pubblicità legale dell'avviso *de quo* avverranno a norma degli artt. 72 e 73 del vigente D.Lgs. 50/2016, così come recepito ex L.r. 12/2011 e sue ss.mm.ii.;
13. **di fissare** il termine ultimo per la ricezione delle istanze di partecipazione in 30 giorni liberi e consecutivi a decorrere dalla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso *de quo* sulla GURS, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 64, comma 3, 73, comma 5, 79, comma 1 e 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii, così come recepito ex L.r. 12/2011 e sue ss.mm.ii.;





14. **di riservare** all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di assegnare il servizio in trattazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente secondo i criteri e requisiti di gara successivamente all'uopo predeterminati;
15. **di autorizzare** la conseguente esecuzione di tutti gli adempimenti concernenti la pubblicità legale dell'avviso de quo di cui al precedente punto 12, con imputazione della relativa spesa a valere sulla specifica categoria contabile già prevista nel vigente bilancio economico-previsionale corrente, che presenta la necessaria capienza all'uopo dedicata e, ciò, fermo restando che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., tali oneri sono a carico dell'aggiudicatario e, pertanto, dovranno essere rimborsati alla SRR entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
16. **di individuare e nominare** l'Arch. Leonardo Tola quale Responsabile del procedimento ad hoc incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i., nella sua qualità di responsabile dell'unità organizzativa aziendale competente per la materia trattata;
17. **di demandare** al RUP sopra designato ogni connesso e consequenziale adempimento di propria competenza scaturente dall'adozione della presente determinazione, compresi gli adempimenti concernenti gli obblighi di pubblicità legale di cui al precedente punto 15 ed ogni altra ulteriore incombenza comunque prodromica al concreto svolgimento del procedimento di affidamento in trattazione;
18. **di rinviare** ad un successivo proprio provvedimento la specifica assunzione del relativo impegno di spesa per far fronte alle obbligazioni scaturenti dall'esecuzione degli adempimenti di cui al precedente punto 15, all'esito dello svolgimento delle relative attività quivi demandate al RUP e previa sua apposita proposta;
19. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno tempestivamente pubblicati ed aggiornati sull'apposita sezione del profilo informatico del committente, in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della legge 190/2012 e sue ss.mm.ii. ("*Legge Anticorruzione*"), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.;
20. **di demandare** al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla registrazione del presente atto nel "*Registro delle Determinazioni Presidenziali*" e quelli relativi alla notificazione di copia dello stesso nei riguardi del RUP ad hoc incaricato (*Arch. L. Tola*), del Dirigente dell'Area Tecnica ed Amministrativa ad interim e, solo per conoscenza (senza allegati), del Collegio Sindacale e dei Comuni soci-consorzianti direttamente interessati all'eventuale intervento;
21. **di rimettere** al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all'osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., scaturenti dall'adozione della presente determinazione;
22. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di legge e di regolamento all'uopo connesso ed applicabile.

### Il Presidente

Dott. Natale Tubiolo

Documento firmato da:

NATALE TUBIOLO

25.03.2021 12:14:52 UTC



N. Prot.: 0000056

Data Prot.: 25-03-2021 14:03:10

Tipo Reg.: Interno

Cod. AOO: srr\_aoo

Den. Amm.: SRR PALERMO AREA METROPOLITANA

